

INTERROGAZIONE

a carattere di urgenza ai sensi dell'articolo 151 del regolamento

TESTOR, MALAN, GALLIANI, SERAFINI, MODENA, BARBONI, MASINI, ALDERISI, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, LONARDO, PEROSINO, CESARO, FERRO, CANGINI, PAGANO, GALLONE, MALLEGGNI, BINETTI, GASPARRI, FLORIS - Al Ministro lavoro, al Ministro dello sviluppo economico

Premesso che:

il decreto-legge 17 marzo 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, all'articolo 42 -recante disposizioni in materia di prestazioni dell'Inail - al comma 2 ha confermato, per le infezioni da virus Sars-Cov-2, noto anche come Covid-19, contratte in occasione di lavoro, che trova applicazione il principio generale in base al quale le malattie infettive contratte in circostanze lavorative, ad esclusione di quelle inquadrate come malattie professionali, sono considerate infortuni sul lavoro ai fini della relativa certificazione obbligatoria;

il comma 2 del citato articolo stabilisce, inoltre, che nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato;

la suddetta disposizione è oggetto della circolare INAIL n.13 del 3 aprile 2020 nella quale si precisa che "secondo l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l'INAIL tutela tali affezioni morbose, inquadrando sotto l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta. In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall'Istituto. ... Sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all'area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa Inail";

a seguito dell'emanazione, giovedì 30 aprile u.s., di una circolare del Presidente dell'Inail con la quale, sulla base delle disposizioni sopra citate, è stabilito ufficialmente che il Covid-19 contratto sul luogo di lavoro non è classificabile come malattia professionale ma come "infortunio sul lavoro", alcune aziende del settore manifatturiero hanno manifestato forte preoccupazione per la responsabilità oggettiva,

penalmente rilevante, che grava sugli imprenditori e sui datori di lavoro che, pur attenti all'applicazione rigida dei protocolli di sicurezza per garantire le condizioni di salute ai propri dipendenti, evidenziano le scarse possibilità di controllo sul contagio;

giòva evidenziare, infatti, che il contesto pandemico nel quale il contagio da Covid-19 si colloca rende praticamente impossibile stabilire con certezza se la malattia sia stata contratta nell'ambiente lavorativo o sociale/ familiare e che tale difficoltà di individuazione è aggravata dalla dimensione della diffusione del contagio;

da notizie giunte alla scrivente risulta che, per i motivi esposti, molte aziende hanno ritenuto che non vi siano le condizioni per riavviare l'attività lavorativa, ciò compromettendo ancor di più la sopravvivenza di molte di esse già fortemente penalizzate dalla diffusione dell'epidemia,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative i Ministri in indirizzo, ciascuno per la propria competenza, intendano assumere per rivedere le disposizioni di cui in premessa.